

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Giudice, in persona della Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. xxxx/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del e promosso da:

DEBITORE (C.F. **OMISSIS**), nato a **OMISSIS** ed ivi residente in **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. **OMISSIS** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in **OMISSIS**, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione

OPPONENTE

contro

CESSIONARIA (P.I **OMISSIS**), , società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in **OMISSIS**, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di **OMISSIS**, ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero xxxx, e per essa, quale procuratore, **OMISSIS S.r.l.** (P. Iva **OMISSIS**), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in **OMISSIS**, nonché sede operativa in **OMISSIS**, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti **OMISSIS** (C.F. **OMISSIS**) ed **OMISSIS** (C.F. **OMISSIS**) con studio in **OMISSIS**, ed elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. xxxx/2019 – cessione del credito.
Conclusioni: come in atti.

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 4.9.2019 il Sig. **DEBITORE** conveniva in giudizio **CESSIONARIA** , in persona del rappresentante legale pro tempore, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo n. xxxx/2019, N.R.G. xxxx/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 5.6.2019 con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 5.897,14, oltre interessi e spese del procedimento, in virtù del contratto di finanziamento n. xxxx stipulato tra l'odierno opponente e la **BANCA**.

Parte istante eccepiva la mancanza di legittimazione attiva del **CESSIONARIA** e, conseguentemente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa del 27.4.2020 si costituiva in giudizio **CESSIONARIA**, in persona del rappresentante legale pro tempore, in qualità di cessionaria del credito, la quale, in via pregiudiziale, eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa e, nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.

Esperiti gli incumbenti preliminari, con ordinanza del 13.5.2020 il Giudice procedente denegava la concessione della provvisoria esecuzione, posto che "l'opposizione è fondata su un principio di prova scritta meritevole di approfondimento in ordine alla dedotta circostanza che il debito di parte opponente non rientra tra quelli ceduti alla parte opposta".

All'udienza del 5.4.2023 la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

DIRITTO

In via preliminare, l'eccezione pregiudiziale sulla tardiva iscrizione a ruolo della causa è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Rilevava, infatti, il Giudice procedente che: "il termine di dieci giorni per la costituzione di parte opponente e, scadente il 14 settembre 2019, cadeva di sabato e, quindi, deve considerarsi automaticamente prorogato al lunedì 16 settembre 2019 ex art.155, ultimo comma, c.p.c.; la data di costituzione dell'opponente è il 16 settembre e non il 19 settembre in quanto quest'ultima è la data di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

lavorazione della cancelleria, mentre è quella del 16 ladi invio dell'atto di costituzione per il deposito, come emerge dall'annotazione di cancelleria contenuta nello storico del fascicolo”.

Tale eccezione, dunque, è priva di fondamento e non può trovare accoglimento.

Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

È documentale che **CESSIONARIA** è succeduta nel credito controverso in virtù del contratto di cessione del credito stipulato con la **BANCA** in data 4.6.2018 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 L. n. 130/1999 e 58 D.Lgs. n. 385/1993. I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. xx del 19.6.2018.

Tuttavia, risulta dall'avviso di cessione dei crediti che l'opposta **CESSIONARIA** ha acquistato pro soluto dalla cedente **BANCA**, a far data dal 4.6.2018, i crediti dovuti a titolo di capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese a condizione che, alla data della cessione, “per il recupero di tali crediti sia stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e nessuno dei Debitori Ceduti e/o relativi garanti abbia presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od anteriore alla Data di Cessione” (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo del monitorio).

Dall'esame dei documenti versati in atti, invece, emerge chiaramente che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato presentato in data 29.4.2019, dunque in data posteriore rispetto a quella individuata dalla cessione ai fini del suo perfezionamento.

Ne consegue, allora, che il credito opposto non rientra tra quelli oggetto di cessione in blocco poiché, alla data del perfezionamento della cessione, tale credito era carente di uno dei requisiti individuati dalla cessione medesima ovvero la legittimazione attiva del ricorrente, poiché per il credito vantato non era instaurato il relativo contenzioso.

Ciò posto, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.:

il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in data da avverso **CESSIONARIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:

RIGETTA l'eccezione preliminare avanzata da **CESSIONARIA** di tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione;

ACCOGLIE l'opposizione, dichiarando il difetto di legittimazione e, per l'effetto, **REVOCA** il decreto ingiuntivo n. xxxx/2019, N.R.G. xxxx/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 5.6.2019;

CONDANNA **CESSIONARIA** al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in Euro 2.540,00, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, lì 19.7.2023

Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo